

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER) SOLAR COMMUNITY PIEMONTE

Rev. 2 - 9.4.2026

Titolo I – Disposizioni Generali

Art. 1 – Denominazione e sede

I.1.1. La Comunità Energetica Rinnovabile “SOLAR COMMUNITY PIEMONTE - CER ”, codice fiscale 94092790016, è costituita ai sensi della normativa vigente, con atto costitutivo registrato il 16/10/2025.

I.1.2. La sede legale è stabilita in Via Candiolo 39, 10048 Vinovo (Torino).

I.1.3. Possono essere istituite sedi operative o distaccamenti previa delibera del Consiglio Direttivo.

I.1.4. I contatti certificati sono i seguenti:

PEC: solarcommunitypiemonte@pec.it

E-Mail: info@solarcommunitypiemonte.it

Nel seguito verrà usata la dicitura “Associazione” o “Comunità” O “CER” per intendere l’ASSOCIAZIONE COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE SOLAR COMMUNITY PIEMONTE.

Art. 2 – Finalità di SOLAR COMMUNITY PIEMONTE - CER

Come stabilito dallo statuto (Art. 3), la CER individua i seguenti scopi:

I.2.1. perseguire i benefici ambientali, economici e sociali derivanti dalla produzione, dall'autoconsumo e dalla condivisione di energia prodotta da fonti rinnovabili, promuovendo modelli di sostenibilità, l'efficienza energetica e il contrasto alla povertà energetica a livello locale.

I.2.2. Sostenere la produzione e il consumo di energia da fonti rinnovabili.

I.2.3. Promuovere l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni.

I.2.4. Contrastare la povertà energetica attraverso progetti e iniziative sociali.

I.2.5. Valorizzare il ruolo dei soci, inclusi i soggetti commerciali, nella transizione energetica, garantendo un'equa distribuzione dei benefici economici, ambientali e sociali.

Art. 3 – Attività della CER

Per perseguire le finalità di cui all’art. 2 del presente Regolamento, nel perfetto rispetto ed avendone i pieni requisiti richiesti per la “Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili” di cui all’art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", nonché nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia anche relativa alle successive norme attuative di ARERA e del GSE, l'Associazione organizzerà la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute che, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 199/2021, risultano nella disponibilità e sotto il controllo della CER.

A tal fine:

- I.3.1.** richiederà l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso di cui al Titolo II del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414;
- I.3.2.** monitorerà produzione e consumi dei propri membri con finalità di verifica e rendicontazione;
- I.3.3.** gestirà i rapporti con il GSE;
- I.3.4.** accederà agli incentivi ed ai rimborsi afferenti alla condivisione dell'energia tra i membri;
- I.3.5.** ripartirà i benefici economici tra i membri;
- I.3.6.** promuoverà l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici a carico dei membri;
- I.3.7.** potrà richiedere l'accesso al contributo in conto capitale previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Titolo III del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414.

Titolo II – Finalità, ambito di applicazione e territoriale

Art. 1 – Finalità del Regolamento

II.1.1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di partecipazione alla vita della comunità energetica rinnovabile SOLAR COMMUNITY PIEMONTE e di tutte le sue configurazioni, nonché il funzionamento tecnico-amministrativo-finanziario e le prerogative dei suoi organi, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della CER, la quale è pertanto retta, oltre che dalle disposizioni dello Statuto, dal presente Regolamento, che vincola tutti i soci membri della CER.

II.1.2. Il presente Regolamento ha altresì lo scopo di garantire l'applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento delle finalità come disciplinate all'art. 3 dello Statuto.

II.1.3. Questo regolamento è conservato in copia presso la sede legale della CER.

Art. 2 – Ambito di applicazione

II.2.1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per i soci interessati alla condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dell'Associazione ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 199/2021 e successivi aggiornamenti, di seguito denominati Membri della CER, come da art. 7.2 dello Statuto.

II.2.2. Eventuali modifiche deliberate dal Consiglio Direttivo saranno sottoposte alla approvazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.

II.2.3. Le modifiche al presente regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte dell'Assemblea dei soci. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto.

Art. 3 – Ambito territoriale

II.3.1. Con particolare riferimento alla delibera n. 727 del 27/12/2022 di ARERA, denominato Testo Integrato Autoconsumo diffuso (TIAD), l'Associazione può costituire diverse configurazioni energetiche.

II.3.2. Per ogni nuova configurazione energetica, per la quale sarà inviata al GSE una richiesta d'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, potrebbe essere redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo uno specifico Regolamento di Configurazione.

Titolo III – Organi di Controllo

Sono organi della CER (cfr. Statuto Titolo V):

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- L'organo di Controllo (solo nei casi previsti dall'art. 30 comma 2 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni o su richiesta dell'Assemblea, come stabilito dallo Statuto all'art. 14).

III.1. Assemblea dei Soci

- È l'organo sovrano della CER.
- Approva bilancio, regolamento, ripartizione benefici e nomina le cariche sociali.
- È convocata almeno una volta all'anno.
- Le modalità di voto e quorum sono indicate nell' Art.12 dello statuto.

III.2. Consiglio Direttivo

- Gestisce le attività ordinarie e straordinarie della CER.
- Cura i rapporti con il GSE, i fornitori, i partner tecnici e gli enti pubblici.
- Propone all'assemblea la formula di ripartizione dei benefici.
- Redige report tecnici e amministrativi annuali.

III.3. Presidente

- Rappresenta legalmente la CER.
- Ricopre la carica di Referente della CER.
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Titolo IV – Gli associati

Composizione Della Comunità, Ammissibilità, Regole, Modalità Di Partecipazione

Art. 1 – Composizione Della Comunità

IV.1.1. La partecipazione all'Associazione è aperta e volontaria; i soci rappresentati descritti al par. 7.2 dello Statuto, e di cui al punto II.2.1. del presente Regolamento, diventano anche Membri della CER.

IV.1.2. I Membri della CER sono divisi in tre categorie:

- a) Consumatori: titolari di punti di fornitura che prelevano energia elettrica nella cabina primaria caratterizzante la configurazione. Non effettuano investimenti, ma partecipano alla collettività come utilizzatore/cliente finale. Possono eventualmente mettere a disposizione i propri spazi per consentire alla comunità di beneficiare degli incentivi erogati dal GSE;
- b) Produttori: titolari di impianti FER conformi ai requisiti tecnici e normativi previsti dal Decreto CACER e dal TIAD, che contribuiscono alla produzione di energia elettrica, che può essere condivisa con la Comunità; tali impianti devono essere stati realizzati tramite interventi di nuova costruzione o potenziamento di impianti esistenti, avere una potenza massima conforme alle soglie previste per l'accesso agli incentivi ed essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data del 16/10/2025. Il produttore che mette a disposizione l'impianto deve garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza e manutenzione dello stesso. La CER è responsabile della gestione amministrativa dell'energia prodotta dall'impianto messo a disposizione, comprese la valorizzazione e la distribuzione dell'energia elettrica autoconsumata.
- c) Produttori-Consumatori ("Prosumer"): "auto consumatore di energia rinnovabile", che produce energia elettrica rinnovabile sia per il proprio consumo, sia per la condivisione con la Comunità.

IV.1.3. È altresì prevista la partecipazione di "Produttori terzi", ovvero produttori non membri della CER che possono partecipare alla Comunità mettendo a disposizione i propri impianti di produzione energetica.

Essi sono tenuti ad autorizzare la CER, mediante il presente regolamento, a:

- mettere nella disponibilità e sotto il controllo della CER l'impianto produttivo per le finalità della Comunità;
- delegare la CER alla valorizzazione economica dell'energia immessa in rete, secondo le normative vigenti.

Art.2 - Ammissibilità e Regole

IV.2.1. L'ammissione dell'associato prescinde da qualsiasi pregiudizio di sesso, nazionalità, confessione religiosa o ideologia politica. Essa avviene a seguito della presentazione del modulo di adesione all'Associazione e del relativo accoglimento da parte del Consiglio Direttivo. Nel caso delle imprese, la loro partecipazione in qualità di soci o membri è consentita esclusivamente per le PMI.

IV.2.2. La richiesta di adesione alla CER implica l'inserimento del POD intestato al socio in una delle configurazioni della CER, che avverrà successivamente all'adesione a socio e solo se ci saranno i requisiti per poterlo inserire.

IV.2.3. Sono ammessi come soci le persone fisiche, le piccole e medie imprese (PMI), gli enti territoriali o autorità locali, compresa l'Amministrazione comunale, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale:

a) che condividono gli scopi dell'Associazione;

b) che rispondono ai requisiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 199, pubblicato in G.U. il 30 novembre 2021, e successive modifiche, in attuazione della Direttiva UE n. 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

IV.2.4. La partecipazione alla CER è aperta a tutti i produttori e/o consumatori, in particolare ai consumatori domestici, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili. Per contrastare la povertà energetica e garantire un tenore di vita dignitoso alle famiglie in difficoltà, la CER promuove l'adesione di soci consumatori segnalati al Consiglio Direttivo dall'Amministrazione comunale e/o da altre istituzioni e associazioni operanti sul territorio.

IV.2.5. La presentazione della domanda di ammissione all'Associazione non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o semplice aspettativa in capo al soggetto richiedente. È inoltre necessario l'esaurimento di tutte le formalità e gli adempimenti prescritti dalla legge affinché la stessa possa ritenersi perfezionata.

IV.2.6. Stante il dovere di ammettere chiunque abbia i requisiti per accedere alla CER, considerando altresì la necessità di bilanciamento tra produzione e autoconsumo all'interno della CER, il Consiglio Direttivo potrà deliberare di sospendere l'ammissione di quei soci che potrebbero, in virtù del loro profilo di produzione e/consumo, scompensare il bilanciamento della CER. La procedura di sospensione non può in ogni caso durare oltre il termine di mesi 6 ad esclusivo fine di mantenere equilibrati i rapporti di produzione e consumo di energia rinnovabile.

IV.2.7. In nessun caso un aspirante membro produttore o prosumer può vincolare la CER all'apertura di una nuova configurazione, evento che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

IV.2.8. Obiettivi della CER sono quelli di evitare danni e offese ambientali al territorio, nonché prevenire speculazioni finanziarie, che possano compromettere i benefici sociali, ambientali ed economici della comunità e dei suoi soci.

IV.2.9. Diritti

Il titolo di Membro della CER, oltre che confermare i diritti degli associati espressi nell'art. 8.2 dello Statuto, dà diritto a:

- ricevere i benefici economici risultanti dalla condivisione;
- accedere alla documentazione tecnica della CER;
- proporre iniziative in accordo con l'art. 4 dello Statuto e partecipare a gruppi di lavoro;
- ricevere, su richiesta dell'associato stesso, una valutazione economica non vincolante relativa ad una nuova installazione, ampliamento o ammodernamento di impianti a fonte rinnovabile presso il sito di interesse per l'associato, con indicazione della produttività, aspetti giuridici/agevolativi, iter autorizzativo – paesaggistico, costo reale dell'impianto redatto da partner economico incaricato dall'Associazione. Per la realizzazione di tale valutazione l'Associazione potrà avvalersi degli esperti facenti parte della Commissione Tecnica e/o eventuali partner terzi coinvolti dall'Associazione stessa.

-

IV.2.10. Doveri

Il Membro della CER si impegna a:

- fornire i dati necessari al calcolo dell'energia condivisa come stabilito da modello previsto per la richiesta di adesione alla configurazione;
- rispettare lo statuto e il regolamento;
- esprimere un mandato di rappresentanza alla CER ed ai suoi rappresentanti e consentire il trattamento dei dati raccolti in funzione delle esigenze della CER;
- consentire alla CER la misurazione o l'accesso ai dati dei propri impianti di produzione e di consumo energetico;
- comunicare tempestivamente variazioni tecniche o contrattuali del proprio POD;
- versare eventuali contributi approvati dall'assemblea per la copertura dei costi di gestione e/o quote associative.

IV.2.11. Recesso

I produttori e/o consumatori associati alla CER mantengono singolarmente i propri diritti e obblighi e possono uscire in ogni momento dalla configurazione dandone preavviso di almeno 6 mesi scritto via raccomandata o PEC. Il recesso deve essere accolto e formalizzato su GSE entro 6 mesi. L'uscita dalla configurazione comporta anche recesso dall'Associazione e quindi la perdita di qualifica di associato, come da art. 9.3 dello Statuto. Il recesso non dà diritto ai benefici non ancora maturati.

IV.2.12. Esclusione

È prevista l'esclusione del Membro per gravi inadempienze, manomissione dei dati energetici, comportamento contrario agli scopi della CER e per tutti i casi descritti dallo Statuto all'art. 9.

Art. 3 - Modalità Di Adesione

IV.3.1. Per fare richiesta di adesione alla configurazione il socio deve presentare la relativa istanza con la modulistica appositamente predisposta dal Consiglio Direttivo in relazione alla categoria come da punto IV.1.2. del presente Regolamento. La presentazione della modulistica presuppone che il socio conosca lo statuto della CER ed il presente Regolamento, nonché la normativa in materia di CER, dei contributi spettanti alla stessa e/o ai membri che ne fanno parte.

IV.3.2. Il Consiglio Direttivo può richiedere all'aspirante Membro tutte le ulteriori informazioni e i documenti che riterrà opportuni, nel rispetto delle normative vigenti. Il Presidente o un suo delegato potrà altresì effettuare colloqui preliminari (anche mediante mezzi e/o piattaforme informatiche) per verificare la disponibilità del Socio a condividere i principi che sono alla base della CER stessa.

IV.3.3. L'ammissione alla CER sarà decretata dal Consiglio Direttivo in forma scritta attraverso la mail indicata nel modulo di adesione.

IV.3.4. Il socio "consumatore" dovrà fare richiesta di inserimento nella configurazione attraverso:

- il modulo **"DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CONFIGURAZIONE-RACCOLTA DATI CONSUMATORE"**, inserendo i dati e la documentazione richiesta;
- firma del **mandato per la valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa**, conforme ai contenuti minimi stabiliti dal GSE;

- **auto dichiarazione del possesso dei requisiti** di cui al comma 1 dell'art.31 del D.lgs 199/2021 e s.m.i., con allegata copia della carta di identità della persona fisica richiedente l'ammissione o del legale rappresentante della persona giuridica richiedente;

IV.3.5. Il socio "Produttore" o "Prosumer" dovrà fare richiesta di inserimento nella configurazione attraverso:

- il modulo **"DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CONFIGURAZIONE-RACCOLTA DATI PRODUTTORE"**, inserendo i dati e la documentazione richiesta;

- **firma del mandato per la valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa**, conforme ai contenuti minimi stabiliti dal GSE

- **auto dichiarazione del possesso dei requisiti** di cui al comma 1 dell'art.31 del D.lgs 199/2021 e s.m.i., con allegata copia della carta di identità della persona fisica richiedente l'ammissione o del legale rappresentante della persona giuridica richiedente;

firma dell'accordo per il conferimento degli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dell'Associazione, conforme ai contenuti minimi stabiliti dal GSE.

IV.3.5. Nel caso di persone giuridiche, alla domanda di ammissione dovrà essere allegato:

- copia della deliberazione dell'organo amministrativo competente con cui si autorizza e dispone l'ingresso del soggetto richiedente nella Associazione;

- visura camerale attuale o copia dello statuto e degli eventuali regolamenti approvati dagli Organi della Associazione debitamente firmati dal rappresentante legale.

Titolo V – Gestione Tecnica

Art. 1 – Monitoraggio produzione e condivisione, soggetto Referente

V.1.1. La produzione e la condivisione energetica sono calcolate secondo le Regole Operative del GSE.

V.1.2. La CER può implementare sistemi di monitoraggio e raccolta dati al fine di garantire il migliore efficientamento e la massima condivisione energetica possibili.

V.1.3. I Membri produttori o prosumer devono garantire il corretto funzionamento degli impianti e/o la pronta risoluzione di anomalie riscontrate dai sistemi di monitoraggio della CER.

Art. 2 – Soggetto Referente

V.2.1. In accordo con lo Statuto dell'Associazione, Art. 5.2, viene nominato come Soggetto Referente o Referente della CER, individuato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 199/2021, la persona fisica che ne ha la rappresentanza legale.

V.2.2. Il Soggetto Referente ha i seguenti incarichi:

- è il soggetto responsabile dei rapporti con il GSE,
- riceve i dati utili alla rendicontazione della quota di energia condivisa;
- è il soggetto a cui i membri demandano la gestione delle partite di pagamento e di incasso;
- è responsabile della correttezza delle comunicazioni e della gestione degli incentivi.

V.2.3. Il Referente può incaricare un soggetto o società terza per lo svolgimento totale o parziale delle attività di cui è incaricato, mantenendone la piena responsabilità. L’incarico, le funzioni ed il compenso devono essere approvati dall’Assemblea.

Art. 3 – Trasparenza e Controlli

V.3.1. La CER ha stabilito che:

- I benefici economici derivanti dalle attività della Comunità Energetica Rinnovabile sono impiegati prioritariamente per la copertura dei costi di esercizio e per l'ammortamento degli investimenti.
- Le spese organizzative, di controllo e gestione, esclusivamente volte ad implementare i benefici sociali ed economici della Comunità, sono sottoposte a rendicontazione e controlli periodici.
- I benefici restanti sono ripartiti tra gli associati e destinati a finalità sociali secondo i principi di equità, trasparenza, e in proporzione alla partecipazione di ciascun socio alla condivisione di energia, secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento .
- Una quota parte di tali benefici, definita eccedentaria, nella misura stabilita dal presente Regolamento, è destinata a finanziare iniziative e progetti di interesse generale volti a contrastare la povertà energetica o a generare ulteriori benefici sociali, ambientali ed economici per il territorio, secondo quanto previsto dalla normativa GSE ed in coerenza con le finalità dell'Associazione espresse dallo Statuto.

V.3.2. Ogni Membro può richiedere accesso ai documenti tecnici ed economici.

V.3.3. La CER pubblica un report annuale riepilogativo.

V.3.4. L’assemblea può nominare un revisore o un comitato di controllo interno per verificare la regolarità della gestione.

Titolo VI– Aspetti Economici e Finanziari

Art. 1– Entrate della CER

Le fonti economiche della CER (cfr. Statuto art. 5) sono:

- incentivi GSE derivanti dall’energia condivisa (di seguito descritti come “Benefici Economici”);
- contributi o quote associative deliberate dall’assemblea;
- eventuale quota di iscrizione versata dagli associati;
- eventuali donazioni, contributi, lasciti o progetti finanziati;
- eventuali fondi di riserva;
- versamenti liberamente effettuati dagli associati destinati a specifiche finalità istituzionali individuate dal Consiglio Direttivo;
- ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 2 – Criteri di ripartizione dei Benefici Economici

VI.2.1. I benefici derivanti dall'energia condivisa vengono ripartiti secondo criteri approvati dall'assemblea e in piena corrispondenza alla normativa del Decreto del Ministro dell'Ambiente e Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, N.414 (Decreto Cacer) e dell'articolo 11 dell'Allegato A alla delibera 727/2022 R/eel (TIAD) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

VI.2.2. La ripartizione viene definita da:

- energia prelevata dai soci consumatori;
- energia immessa dai produttori;
- altri parametri previsti dal regolamento GSE.

VI.2.3. La ripartizione avviene sulla base dei calcoli espressi al Titolo VII e viene rendicontata ai membri come descritto al punto V.3.3.

VI.2.4. La CER trattiene una quota di gestione tecnico-amministrativa, come espresso al Titolo VII, che viene rendicontata ai membri come descritto al punto V.3.3.

Art. 3 - Contributi

VI.3.1 quote associative annuali

a) Consumatori: 5€ in deduzione dagli incentivi

b) Produttori e prosumer:

- impianti di proprietà diversa da Impresa: 5€ in deduzione dagli incentivi
- impianti di proprietà intestati a impresa: 20€ in deduzione dagli incentivi dal secondo anno

VI.3.2. Contributi una UNA TANTUM - gestione inserimento impianto:

impianti di proprietà diversa da Impresa: gratuito

impianti fino a 50KW: 50€

impianti da 50KW a 300 KW: 100€

impianti superiori a 300 KW: 150€

VI.3.3. Il Consiglio Direttivo si riserva la discrezionalità di esentare dalla quota associativa in caso di svantaggio socio-economico o povertà energetica.

VI.3.4. Il Consiglio Direttivo si riserva la discrezionalità di richiedere un eventuale costo di apertura di nuova configurazione pari a 300€

Art. 4 – Spese della CER

I costi per la gestione tecnico-amministrativa della CER sono autorizzati dal Consiglio Direttivo e non potranno superare la quota del 20% dei proventi totali R descritti nel Titolo VII- Art. 3.

Ulteriori quote riservate per progetti speciali o per scopi specifici sono definite dal Consiglio Direttivo e saranno sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

Art. 5 - Contabilità

La CER mantiene una contabilità trasparente, con registro delle entrate GSE e delle ripartizioni come descritto ai punti V.3.2. e V.3.3. del presente Regolamento.

Il bilancio annuale è approvato dall'assemblea come da Statuto.

Titolo VII – Norme di riferimento, Regole Operative GSE e Calcoli di ripartizione dei benefici economici della CER

Art.1. - Quadro normativo di riferimento

VII.1.1. Il panorama normativo che disciplina le Comunità Energetiche Rinnovabili è costituito da una serie di leggi, decreti e delibere che definiscono i requisiti, gli incentivi e le modalità operative per la costituzione e la gestione di queste configurazioni. Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n.414 del 7 dicembre 2023 rappresenta un pilastro fondamentale per le CER. Entrato in vigore il 24 gennaio, questo decreto si articola su due assi principali:

- a. Incentivo in tariffa: un meccanismo di sostegno economico, denominato tariffa incentivante premiale (TIP), che viene riconosciuto sulla quota di energia condivisa dagli impianti a fonti rinnovabili all'interno della CER;
- b. Contributo a fondo perduto: uno strumento di supporto finanziario destinato a rimborsare parzialmente i costi sostenuti per la realizzazione o il potenziamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Un aspetto importante da sottolineare è che i benefici previsti dal decreto sono riconosciuti in caso di impiego di tutte le tecnologie rinnovabili, tra cui fotovoltaico, eolico, idroelettrico e biomasse, promuovendo così la diversificazione delle fonti energetiche. Inoltre, l'Art.3 del decreto specifica che solo le CER regolarmente costituite al momento dell'entrata in esercizio degli impianti possono accedere ai benefici economici.

VII.1.2. La delibera n. 727 del 27 dicembre 2022 di ARERA ha approvato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD), che disciplina le modalità di valorizzazione dell'autoconsumo diffuso e rappresenta un quadro di riferimento essenziale per le CER. Successivamente, la delibera 15/2024 del 30 gennaio 2024 ha modificato il TIAD e ha approvato le Regole Tecniche per il servizio di autoconsumo diffuso predisposte dal GSE, introducendo importanti novità e semplificazioni. In particolare, il nuovo TIAD consente alle CER di operare in un'area geografica più ampia e di includere impianti di produzione di energia rinnovabile di potenza fino a 1MW, favorendo così la creazione di comunità di dimensioni maggiori e con un maggiore potenziale di condivisione dell'energia.

Art. 2. Sistema di incentivazione economica sull'energia condivisa – Regole operative GSE

VII.2.1. Il sistema di incentivazione economica introdotto al punto a. dell'articolo precedente, per le CER si articola su due componenti principali:

A. Tariffa ventennale incentivante (anche detta tariffa premio): un incentivo economico, erogato per un periodo di venti anni, sull'energia condivisa all'interno della CER, come previsto dal Decreto CACER del MASE n.414 del 2023. L'importo della tariffa è compreso tra 60€/MWh e 120€/MWh, e varia in base a diversi fattori, tra cui la taglia degli impianti, il valore di mercato dell'energia e la zona geografica in cui si trova la CER;

B. Contributo per la valorizzazione dell'energia autoconsumata: un riconoscimento economico, erogato senza limiti di tempo, per i benefici che l'autoconsumo diffuso e condiviso apportano alla rete elettrica, contribuendo a ridurre le perdite di trasmissione e distribuzione.

VII.2.2. Il calcolo dell'energia autoconsumata virtualmente è ad esclusivo onere del GSE, che rende disponibili al Referente della CER i dati e le grandezze energetiche per ogni punto di connessione (POD) afferente alla configurazione, utilizzate per la valorizzazione dei contributi.

VII.2.3. Al Referente verranno inoltre fornite, in relazione ai contributi di incentivazione erogati a conguaglio, su base annuale, le informazioni di dettaglio relative all'eventuale importo della tariffa premio eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione.

VII.2.4. Le Regole Operative del GSE definiscono nel dettaglio le procedure operative per l'accesso agli incentivi e ai contributi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per le Comunità Energetiche Rinnovabili. Queste regole, approvate da ARERA con la Delibera 15/2024/R/EEL e dal MASE con il Decreto n.22 del 23 febbraio 2024, sono state successivamente aggiornate il 22 aprile 2024 ed il 16 luglio 2025, per chiarire alcuni aspetti e introdurre ulteriori semplificazioni.

Tra le principali modifiche apportate dalle successive revisioni delle Regole Operative, si segnalano:

- chiarimenti sui criteri di calcolo utilizzati per le decurtazioni degli incentivi in caso di cumulo con altre forme di sostegno;
- precisazioni sulle modalità di determinazione del valore soglia dell'energia condivisa, che è un parametro fondamentale per il calcolo degli incentivi;
- introduzione della possibilità per i beneficiari di optare per la cessione del credito degli incentivi o per il conferimento di un mandato all'incasso al soggetto qualificato;
- definizione dell'obbligo di destinare la tariffa premio incentivante eccedentaria, ovvero la quota di incentivo che supera il beneficio economico diretto dei partecipanti, a favore dei consumatori diversi dalle imprese o a finalità sociali.

Art. 3 - Calcoli di ripartizione dei benefici economici della CER

VII.3.1. – Definizioni

Energia Condivisa: quota di energia calcolata dal GSE secondo la normativa vigente come descritto negli articoli precedenti

Benefici Economici: tariffa incentivante GSE, valorizzazione dell'energia condivisa e altri contributi ammessi - indicati con I

Costi di gestione tecnico-amministrativa: indicati con G, non potranno superare il 20% dei Benefici Economici I

Altre ulteriori quote riservate a scopi e progetti specifici – indicati con P

Ricavi da distribuire secondo le quote di cui alla tabella A del presente regolamento, descritti dal risultato finale:

$$R = I - G - P$$

VII.3.2. Calcoli di ripartizione

La suddivisione degli incentivi è effettuata tra i membri della singola configurazione attivata su una specifica cabina primaria.

In caso di ammissione della CER al regime di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, il Referente, per conto dell'Associazione, incasserà gli incentivi (Benefici Economici-I) riconosciuti alla configurazione in funzione dell'energia elettrica condivisa ai sensi del Titolo II del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 e, segnatamente, la tariffa premio da applicare all'energia condivisa riconosciuta dal GSE in base all'allegato 1 del suddetto decreto.

VII.3.2.1. I Benefici Economici della Comunità Energetica saranno amministrati dal Referente secondo le istruzioni di cui al presente Regolamento per essere utilizzati come segue:

per i Benefici Economici relativi alla soglia del 45% di condivisione nel caso di impianti che hanno usufruito del contributo in conto capitale (PNRR) oppure la soglia del 55% negli altri casi, previa approvazione da parte dell'Assemblea degli associati:

a) alla restituzione in favore degli associati medesimi, in proporzione ai loro consumi di energia condivisa, secondo la tabella A;

b) per le altre finalità ammesse in base alla natura del contributo erogato dal GSE;

per i Benefici Economici relativi alla restante percentuale di energia condivisa, denominata "quota eccedentaria", previa approvazione da parte dell'Assemblea degli associati:

c) alla restituzione in favore dei soli associati consumatori diversi dalle imprese, in proporzione ai loro consumi, secondo la tabella A;

d) alla fornitura di benefici ambientali, economici e sociali per la Comunità Energetica e il territorio in cui opera, anche al fine di eliminare o ridurre situazioni di povertà energetica all'interno della Comunità Energetica medesima.

Tabella A:

I - BENEFICI ECONOMICI (cfr. VII.3.1.)					
20%	0-10%	R- RICAVI DA DISTRIBUIRE (cfr. VII.3.1.)			
		55%/45% (cfr. VII.3.2.1., punti a-b)		Quota eccedentaria (cfr. VII.3.2.1., punto b)	
		produttori/ prosumer	consumatori	consumatori no imprese (cfr. VII.3.2.1., punto c)	benefici ambientali, economici e sociali (cfr. VII.3.2.1., punto d)
G - Spese di gestione tecnico- amministrativa	P - Scopi e progetti specifici (sviluppo della CER)	60%	40%	Il Consiglio Direttivo deciderà la destinazione della quota eccedentaria a rendicontazione terminata del GSE.	

VII.3.2.2. I membri non potranno pretendere nulla di diverso dalla distribuzione effettuata dalla CER.

VII.3.2.3. Gli incentivi saranno erogati ai soci al momento del pagamento del Saldo da parte del GSE. Di conseguenza, il pagamento avverrà in un'unica soluzione annuale da parte della CER.

VII.3.2.4. SOLAR COMMUNITY PIEMONTE si impegna a valutare nuove modalità di pagamento qualora si presentino le condizioni necessarie, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

VII.3.2.5. Eventuali contestazioni devono essere presentate entro 30 giorni dalla comunicazione della ripartizione.

Titolo VIII – Entrata In Vigore e Modifiche del Regolamento

Il regolamento può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o del 10% dei Membri; l'approvazione richiede la maggioranza qualificata prevista dallo statuto.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dell'assemblea.

Titolo IX – Scioglimento della CER

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea secondo statuto.

Allegati:

- Modulo "DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE"
- Modulo "DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CONFIGURAZIONE-RACCOLTA DATI CONSUMATORE"
- Modulo "DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CONFIGURAZIONE-RACCOLTA DATI PRODUTTORE"
- Mandato per la valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa
- Accordo per il conferimento degli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dell'Associazione (solo per produttori e prosumer)
- Auto dichiarazione persone giuridiche e deliberazione ingresso in configurazione (per membri diversi da privati cittadini)